

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 38 Del 16-03-2018

Oggetto: OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 32 DEL 28.02.2018 - APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI SENSIBILI" AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014 N.1, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N.26 - (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHE' DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **22:00** nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------|
| GORZA ROBERTO | SINDACO | P |
| PETRUCCO IVAN | VICE SINDACO | P |
| D'AMBROSIO SERENA | ASSESSORE | P |
| COMISSO GIOVANNI | ASSESSORE | P |

Partecipa il Segretario Comunale Comunale **MORO STEFANO**

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.**GORZA ROBERTO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

CONSIDERATO CHE si sono evidenziati degli errori materiali nella lavorazione della delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28.02.2018;

RITENUTO necessario RETTIFICARE l'atto come di seguito (**IN SOSTITUZIONE DEL TESTO PRECEDENTE**)

OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 32 DEL 28.02.2018 - APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI SENSIBILI" AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014 N.1, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N.26 - (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHE' DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 14 febbraio 2014 n.1 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto delle dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate":

- Ha dettato disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell'osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189;
- Ha inteso promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio;

DATO ATTO che il gioco d'azzardo ha assunto proporzioni enormi e preoccupanti per le pesanti implicazioni economiche e sociali che ne derivano. L'offerta di gioco è aumentata esponenzialmente sia per la diffusione dei locali che offrono questa opportunità, sia per la diversificazione delle tipologie di gioco, sia infine per la rapida diffusione del gioco on-line;

CONSIDERATO che la patologia dal gioco d'azzardo (ludopatia), ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che compisce indistintamente tutte le fasce sociali;

CONSIDERATO , altresì, che l'Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalla fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l'accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di incorrere o ricadere nella dipendenza da gioco;

DATO ATTO che l'art.6 della sopra richiamata L.R. 1/2014 dispone:

- al comma 1 che "Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili";
- al comma 2 che "La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
- al comma 2 che "Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:
 - o il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - o la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - o l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

VISTO in particolare l'art 2 comma 1 lett. e), della L.R. 1/2014 e s.m.i. il quale individua i seguenti "luoghi sensibili":

- 1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- 2) i centri preposti alla formazione professionale;
- 3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
- 4) gli impianti sportivi;
- 5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- 6) le strutture ricettive per categorie protette;
- 7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- 8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
- 9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- 10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- 11) le stazioni ferroviarie;

VISTO, altresì, l'art 6, comma 10 della L.R. 1/2014, il quale dispone che a "A soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 2 e del comma 9 del presente articolo."

RITENUTO quindi, di individuare ed approvare, per le motivazioni in premessa esposte, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 della L.R. 1/2014 in ottemperanza e per le finalità di cui all'art. 6 comma 10, l'elenco dei luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale, di cui all'art 2, comma 1 lett. e) della L.R. 1/2004 e s.m.i., allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che il Comune è l'Ente esponenziale della propria comunità locale e, ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs. n.267/2000, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO, quindi, che l'Amministrazione comunale possa adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione, anche in forza dell'art. 118 della Costituzione che introduce il principio di sussidiarietà;

VISTO il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267";

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 6, comma 10 della L.R. 1/2014 e s.m.i. approvando, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 della L.R. 1/2014, l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) esistenti sul territorio comunale, di cui all'allegato sub "A", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di provvedere, per il futuro e per quanto di competenza, ad aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili di cui all'allegato sub "A", in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere classificato tra quelli "sensibili di cui all'art 2 comma 1 lett. e) della L.R. 1/2014, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo;
- 3) di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet del comune e all'Albo pretorio on line;
- 4) di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m. e i.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Presidente
GORZA ROBERTO

F.to L'Assessore Anziano
PETRUCCO IVAN

F.to Il Segretario Comunale
MORO STEFANO

Ai sensi dell'art.1 comma ~~15~~ / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
~~vi rimarrà~~ ^{è stata} affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente
dal 21-03-2018 al 05-04-2018.

Data 21-03-2018

F. to L'Impiegato Addetto

Reg.Pubbl.nr. **83/2017**

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell'art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 21-03-2018 Prot. n. **2889/2017**

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 16-03-2018**

OGGETTO: OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 32 DEL 28.02.2018 - APPROVAZIONE ELENCO DEI "LUOGHI SENSIBILI" AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014 N.1, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N.26 - (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHE' DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE).

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 16-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to P.I. Antonino Zanchetta

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
